

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per le imprese

ARAG

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo (DIP) – Aggiornamento 07/2025
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Impresa #Next! -Mod AP12 v.1 Ed. 07/2025"

Di seguito sono riassunte le informazioni principali del prodotto.

Che tipo di assicurazione è?

- di Tutela Legale per garantire i compensi dell'avvocato e del perito a difesa degli interessi dell'assicurato
- di Perdite Pecuniarie per la decurtazione dei punti, la revisione del documento di guida e il pregiudizio economico del datore di lavoro per sospensione, ritiro o revoca della patente di un dipendente o collaboratore.

Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.



Che cosa è assicurato?

LINEA CLASSIC

- ✓ Difesa penale per delitti colposi e dolosi
- ✓ Anticipo cauzione e interprete per arresto all'estero
- ✓ Impugnazione di sanzioni amministrative
- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Resistenza alla richiesta danni di terzi
- ✓ Chiamata in causa compagnia RC/fornitori
- ✓ Sezione Eventi catastrofali

LINEA TOP e PREMIUM (in aggiunta alla linea Classic)

- ✓ Vertenze contrattuali con fornitori, prestatori di lavoro autonomo o occasionale
- ✓ Vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente
- ✓ Vertenze contrattuali su contratti di appalto o subappalto
- ✓ Vertenze con agenti/rappresentanti/mandatari
- ✓ Difesa davanti la Corte dei Conti
- ✓ Sezione Eventi catastrofali

La polizza ha i seguenti massimali per sinistro: € 25.000, € 40.000, € 50.000, € 75.000, € 110.000.

Nella sola linea TOP, le vertenze contrattuali con i fornitori, anche per la ristrutturazione edilizia, con prestatori di lavoro autonomo o occasionale, le vertenze con agenti, rappresentanti e mandatari e la garanzia facoltativa Vertenze con i lavoratori dipendenti, hanno un massimale per anno assicurativo di € 80.000, € 100.000, € 120.000, € 150.000 a seconda del massimale per sinistro scelto.

Garanzie facoltative:

- Retroattività
- Denuncia sinistri postuma
- Manager
- Tutela penale mondo
- Tutela penale circolazione
- Muoversi in libertà Platino
- Valore Patente
- Ricorso al Tar per gare pubbliche di appalto
- Vertenze con i lavoratori dipendenti
- Immobili non direttamente utilizzati dal contraente
- Vertenze con i clienti
- Exclusive



Che cosa non è assicurato?

- ✗ diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust
- ✗ fatti dolosi degli assicurati
- ✗ fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- ✗ vertenza con i clienti per prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
- ✗ affitto d'azienda, contratti di leasing immobiliare
- ✗ vertenze con ARAG.



Ci sono limiti alla copertura?

! Linea Premium. Per ogni tipo di vertenza della linea Top elencato nelle vertenze contrattuali, nelle vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente, nelle vertenze di appalto o subappalto, e nella sezione eventi catastrofali le garanzie operano per 2 sinistri in fase stragiudiziale e per 1 di questi anche per la successiva fase giudiziale.

Il numero di sinistri è quello avvenuto in ogni anno assicurativo. Per le garanzie facoltative i limiti della linea Premium si applicano solo a Vertenze con i lavoratori dipendenti.

! Opzione Decidi Tu!. Compensi dell'avvocato nella fase giudiziale:

- avvocato scelto dall'assicurato: si applica uno scoperto del 20% delle spese legali, con un minimo di € 1.000 e un massimo di € 2.500
- avvocato proposto da ARAG: quando l'assicurato sceglie un avvocato suggerito da ARAG, non si applica lo scoperto e il massimale e i limiti per sinistro aumentano del 50%.

Si applica il massimale per anno assicurativo, se previsto.

! Garanzia facoltativa Exclusive. Opera per 1 sinistro avvenuto all'anno con lo scoperto del 20%, con un minimo di € 2.500, e con il massimale per anno assicurativo di € 20.000.



Dove vale la copertura?

GARANZIE LINEE CLASSIC, TOP E PREMIUM	DOVE OPERANO
Sezione Eventi catastrofali	Repubblica Italiana
Tutte le altre garanzie	Europa Stati del bacino del Mediterraneo
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori per l'utilizzo del web e social e media network opera per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in Europa o negli Stati del bacino del Mediterraneo.	
GARANZIE FACOLTATIVE	DOVE OPERANO
<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Vertenze con i lavoratori dipendenti • Exclusive 	Europa Stati del bacino del Mediterraneo
<ul style="list-style-type: none"> • Tutela penale mondo 	Come indicato nella scheda di polizza
<ul style="list-style-type: none"> • Tutela penale Circolazione • Muoversi in libertà Platino: garanzie di Tutela legale 	Mondo
<ul style="list-style-type: none"> • Muoversi in libertà Platino: rimborso autoscuola e zero punti 	Repubblica Italiana
<ul style="list-style-type: none"> • Valore Patente 	Europa
<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto • Immobili non direttamente utilizzati dal contraente • Vertenze con i clienti 	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
<ul style="list-style-type: none"> • Vertenze con i clienti con estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito 	Unione Europea Svizzera Regno Unito Città del Vaticano Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni sul rischio da assicurare devono essere complete e veritiere.

Durante il contratto vanno comunicati i cambiamenti che possono aggravare il rischio. In caso contrario si può perdere il diritto alla copertura assicurativa e ARAG può interrompere il contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale e va pagato alla stipula e al rinnovo del contratto (anche per mezzo dell'area internet dedicata c.d. Home Insurance), anche con rate infrannuali, ad ARAG o all'intermediario incaricato e con mezzi previsti dalla legge.

Se il frazionamento è semestrale il premio aumenta del 4% con un importo minimo di € 5.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:

- indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
- del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova di un anno.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.

Il recesso ha effetto 15 giorni dopo il ricevimento della comunicazione.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per le imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Impresa #Next! -Mod AP12 v.1 Ed. 07/2025"

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.

Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).

Risultato economico del periodo: € 50 milioni.

Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito <https://www.arag.com/en/press/publications/>

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,10 %.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP, il massimale per anno assicurativo non opera per l'azienda che ha score ESG positivo e che acquista un massimale per sinistro fino a € 110.000 con la linea Top.

La garanzia facoltativa Exclusive e il massimale per sinistro di € 110.000 sono riservati alle aziende con i migliori score ESG. Lo score viene elaborato con il supporto di una società esterna specializzata nella valutazione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance. ARAG è obbligata entro i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Opzione Decidi Tu!	Premio di polizza ridotto del 20%. Non opera per le garanzie facoltative Tutela penale mondo, Valore Patente, Exclusive e Muoversi in libertà Platino
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Retroattività	Difesa penale e davanti la Corte dei Conti per fatti precedenti al contratto
Denuncia sinistri postuma	Denuncia dei sinistri che decorre dalla cessazione del contratto
Manager	Difesa penale, richiesta danni e altre garanzie per il contraente e i manager
Tutela penale mondo	Difesa penale in tutto il mondo (con/senza USA e Canada)
Tutela penale circolazione	Difesa penale in seguito ad incidenti stradali
Muoversi in libertà Platino	Difesa penale, richiesta danni e ricorsi relativi alla circolazione stradale
Valore Patente	Indennità giornaliera per il pregiudizio economico del datore di lavoro per provvedimenti contro la patente dei soggetti indicati nella scheda di polizza
Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto	Vertenze davanti al TAR per mancata aggiudicazione o esclusione da gare pubbliche di appalto
Vertenze con lavoratori dipendenti	Vertenze individuali di lavoro con lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro, lavoratori interinali, percettori di borse di studio, tirocinanti, stagisti e lavoratori socialmente utili
Immobili non direttamente utilizzati dal contraente	Garanzie a tutela dell'immobile compreso lo sfratto e il recupero stragiudiziale dei canoni di locazione
Vertenze con i clienti	Vertenze contrattuali con i clienti



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi. Oltre a quanto indicato nel DIP sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni; materia fiscale o amministrativa
- tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive, attività del settore nucleare
- danni nucleari o genetici causati dall'assicurato; stato di calamità naturale o di allarme
- diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust
- compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente
- compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- vertenze con la mandante di un contratto di mandato o vertenze contratti tra intermediari assicurativi
- circolazione di veicoli, proprietà o guida di natanti, imbarcazioni, navi, aeromobili o veicoli su tracciato vincolato
- attività svolta dal contraente di: fabbricazione o commercio di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; trasporto con natanti da diporto, imbarcazioni, navi, aeromobili o veicoli su tracciato vincolato; produzione di mangimi per animali; attività mineraria; ricerca e produzione di farmaci, preparati farmaceutici, dispositivi medici, prodotti diagnostici e vaccini; organizzazioni politiche o religiose
- attività svolta dal contraente inerente o connessa al trattamento o smaltimento dei rifiuti, con ATECO 38-39 o con queste attività nell'oggetto sociale
- all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario, o all'attività di assistenza socio-sanitaria
- fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa, o altre procedure concorsuali a carico del contraente
- vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi
- attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori
- adesione ad azioni di classe (class action); difesa penale per abuso di minori.

Ulteriori esclusioni per le garanzie facoltative:

- Tutela penale circolazione, Muoversi in libertà Platino e Valore patente: condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza; partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove
- Valore patente: violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli; quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool
- Immobili non direttamente utilizzati dal contraente: vertenze tra comproprietari.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP:

Linea Classic. Limite di € 5.000, 10.000 o 15.000, per:

- impugnazione di sanzioni amministrative fiscali, tributarie o inflitte da Ivass, Consob e Banca d'Italia
- anticipo spese per la difesa penale per delitti dolosi e cauzione in caso di arresto all'estero
- resistere all'azione di rivalsa ex lege promossa dagli Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali nei confronti del contraente.

Eventi catastrofali: i compensi per il perito sono garantiti con il limite di € 5.000 per sinistro.

Linea Top. Limite di € 5.000, 10.000 o 15.000 per:

- anticipo spese per la difesa davanti la Corte dei Conti
- vertenze contrattuali con compagnie assicurative dei rischi catastrofali.

Sezione Eventi catastrofali: i compensi per il perito sono garantiti con il limite di € 5.000 per sinistro.

Garanzie facoltative

- Manager: limite anticipo spese per difesa penale delitti dolosi e cauzione per arresto all'estero € 5.000, 10.000 o 15.000.
- Tutela penale mondo: limite per sinistro e per anno assicurativo fuori dell'Europa e del Bacino del Mediterraneo € 25.000.
- Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino (garanzie di tutela legale): limite per sinistro e per anno assicurativo fuori dell'Europa e del Bacino del Mediterraneo € 30.000.
- Muoversi in libertà Platino: massimale per sinistro € 150.000; limite anticipo spese per difesa penale delitti dolosi € 5.000, 10.000 o 15.000; le vertenze contrattuali per il trasporto su veicoli e per l'assicurazione Infortuni del conducente operano se il valore in lite è di almeno € 200; limite di € 5.000 per rimborso autoscuola e zero punti.
- Ricorso al Tar per gare pubbliche di appalto: 1 sinistro per anno assicurativo con il limite di € 5.000, 10.000 o 15.000.
- Immobili non direttamente utilizzati dal contraente: azione di sfratto, limite di € 5.000, 10.000 o 15.000; recupero stragiudiziale dei canoni di locazione, 2 sinistri per anno assicurativo per ogni immobile assicurato.

- Vertenze con i clienti: 5 e 10 sinistri per anno assicurativo e valore in lite di almeno € 500 per la fase giudiziale
- Exclusive: limite anticipo spese per difesa penale delitti dolosi € 5.000, 10.000 o 15.000

Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali.



A chi è rivolto questo prodotto?

La persona giuridica impresa con sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi dal rischio di dover sostenere spese legali e peritali, per la gestione di vertenze relative all'attività d'impresa - settori Commercio, Artigianato, Industria, Servizi, Agricoltura, Edilizia, Alberghi - compresi i rischi cyber e alla circolazione stradale. Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.



Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari il 24,2 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Agenti ARAG: ARAG gestisce il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento o 60 se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie.</p> <p>Banche e Broker: il contraente deve inviare il reclamo all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.</p>
<p>All'Autorità di vigilanza</p>	<p>Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Con un Organismo di Mediazione indicato su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta • o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione, • 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione • 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie <p>come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.</p>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per l'impresa

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Impresa #Next! - Mod AP12 v.1 Ed. 07/2025"

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 11
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 12
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 14
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 15
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 17
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 18
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 19
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 20

GLOSSARIO

Addetti: sono gli assicurati conteggiati nel calcolo del premio. Sono conteggiati parzialmente i lavoratori stagionali e a chiamata. Non sono conteggiati i lavoratori interinali, distaccati e i prestatori di lavoro accessorio

Anno assicurativo: 365 giorni, o 366 giorni in caso di anno bisestile, che iniziano dalla stipula della polizza (senza considerare i ratei). Se prima della scadenza la polizza è sostituita da un'altra sullo stesso rischio, l'anno assicurativo sarà in parte sulla seconda polizza

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: chi può utilizzare il contratto di assicurazione

Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa

Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato

Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile

Documento di guida: patente di guida, foglio rosa e carta di qualificazione del conducente CQC

Documento di circolazione: documento unico di circolazione, carta di circolazione, certificato di proprietà

Esecuzione forzata: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni)

Evento catastrofale: terremoto, alluvione, inondazione, esondazione e frana come da Legge 213/2023

Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice

Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita)

Fatto illecito: azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge

Fatturato: importo del volume di affari indicato dal contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza.

Franchising: contratto con cui un'azienda (franchisor) concede il diritto di commercializzare i suoi prodotti o servizi usando il suo nome o marchio ad un'altra azienda (franchisee/affiliato), dietro pagamento di un canone.

Indennità giornaliera: pagamento dovuto da ARAG al contraente per il pregiudizio economico che ha subito come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in polizza.

Pacchetto sicurezza: norme in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

Periodo di tolleranza: periodo in cui operano le garanzie anche se, alla scadenza, non è stata pagata una rata di premio successiva alla prima

Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP, o d'ufficio dal giudice - CTU)

Premio: somma che il contraente paga per il contratto di assicurazione

Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge

Reati: delitti dolosi o colposi puniti con la reclusione e/o la multa; contravvenzioni punite con l'arresto e/o l'ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità di chi stipula un contratto e non rispetta gli obblighi presi

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto

Rischio cyber: violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti.

Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa



Scoperto: somma che in caso di sinistro ARAG non paga all'assicurato

Sinistro: evento dannoso da cui deriva la vertenza

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice

Spese di giustizia: spese come da D.P.R. n. 115/2002

Titolo abilitativo edilizio: autorizzazione rilasciata dall'autorità competente al progetto presentato dal proprietario dell'immobile, dichiarato inagibile o inabitabile, per ricostruzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo

Veicolo: mezzo definito dal Codice della Strada (es. auto, bicicletta e monopattino)

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativo



SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

Tutela Legale

1. Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza ARAG garantisce: i compensi per

- l'avvocato e il perito
- l'organismo di mediazione, **se obbligatoria**, e l'arbitro

le spese di

- querela **se la controparte è indagata penalmente**
- soccombenza
- giustizia
- indagini svolte dall'avvocato difensore in sede penale
- **due tentativi di esecuzione forzata**
- modifica o eliminazione dal web di una pubblicazione dannosa per l'assicurato, **per cui un terzo è indagato penalmente.**

2. I compensi e le spese sono garantiti anche per:

- l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva
- la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato **poi indagato penalmente**
- la costituzione di parte civile in sede penale.

3. Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un solo avvocato.

Perdite Pecuniarie

Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza ARAG garantisce le spese per:

- partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti
- il pregiudizio economico subito dal contraente datore di lavoro come conseguenza del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida o dell'azzeramento dei punti della CQC relativi ai soggetti che operano per suo conto.

Art. 1.2 – ASSICURATI

1. Per le vertenze tra assicurati le garanzie non operano; se nella vertenza è coinvolto il contraente operano solo a suo favore.

2. Il contraente può opporsi alla attivazione della copertura da parte degli altri assicurati se è in conflitto di interessi con loro.

LINEA CLASSIC, TOP E PREMIUM

Gli assicurati sono:

- il contraente
- gli iscritti nel Libro Unico del lavoro del contraente
- i lavoratori stagionali, a chiamata, somministrati/interinali, distaccati, i tirocinanti e i prestatori di lavoro occasionale del contraente.

Sono assicurati anche:

- per le società di persone, i soci e i familiari del titolare che collaborano nell'attività
- per le società di capitale, i soci lavoratori e il legale rappresentante anche in qualità di amministratore unico
- per le ditte individuali e le imprese familiari, il titolare e i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

I soggetti sono assicurati anche in qualità di responsabile o preposto del servizio di prevenzione e protezione, o responsabile protezione dei dati.

GARANZIE FACOLTATIVE

Per le seguenti garanzie facoltative gli assicurati sono:

- **Manager:** gli amministratori, anche come legali rappresentanti, i sindaci, i revisori e i membri dell'organismo di vigilanza. Il responsabile o preposto del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile protezione dei dati se persona fisica non già assicurata nella linea Classic, Top e Premium. Questi soggetti sono assicurati se indicati nella scheda di polizza e sono assicurati anche per le garanzie facoltative Retroattività, Denuncia sinistri postuma, Tutela penale mondo, Tutela penale circolazione se acquistate



- **Muoversi in libertà Platino e Valore Patente:** il contraente e i soggetti indicati nella scheda di polizza
- **Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto, Vertenze con i lavoratori dipendenti e Vertenze con i clienti:** il contraente
- **Immobili non direttamente utilizzati dal contraente:** il contraente proprietario dell'immobile indicato nella scheda di polizza
- **Exclusive:** tutti gli assicurati per la difesa penale, **solo il contraente per le altre garanzie.**

Per le altre garanzie facoltative gli assicurati sono quelli della linea acquistata.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

E' garantita l'impresa del contraente descritta nella scheda di polizza **per i sinistri relativi ed inerenti:**

- l'attività del contraente
- l'attività svolta dagli assicurati **su incarico del contraente** anche quando sono trasportati su aeromobili, natanti da diporto, imbarcazioni, navi e mezzi su tracciato vincolato o funi metalliche
- gli immobili **direttamente utilizzati dal contraente**, compresi i terreni agricoli ed i cantieri. Per le società immobiliari o imprese con attività prevalente di gestione immobili sono assicurati tutti gli immobili, anche se non direttamente utilizzati. Gli immobili devono essere **nella Repubblica Italiana e necessari all'attività assicurata.**
- la proprietà e la locazione dei veicoli del contraente.

Sono garantiti anche i sinistri relativi e inerenti:

- l'inquinamento dell'ambiente **causato da fatti accidentali**; in materia di Tutela dell'ambiente, sono coperte anche la difesa penale e l'impugnazione di sanzioni amministrative per fatti non accidentali. **Le garanzie non operano per attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti** svolte dal contraente che ha codice ATECO 38 o 39, primario o secondario, o che ha queste attività nel proprio oggetto sociale
- per il settore Edilizia, se indicato nella scheda di polizza, la compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali

Sezione Eventi catastrofali

Le garanzie operano per vertenze relative a eventi catastrofali avvenuti dopo la stipula della polizza anche se è dichiarato lo stato di calamità naturale o di allarme.

GARANZIE FACOLTATIVE TUTELA PENALE CIRCOLAZIONE, MUOVERSI IN LIBERTÀ PLATINO E VALORE PATENTE

TUTELA PENALE CIRCOLAZIONE E MUOVERSI IN LIBERTÀ PLATINO

Le garanzie operano **per i sinistri relativi ed inerenti la circolazione stradale**, anche durante la vita privata, quando l'assicurato è:

- trasportato,
- pedone
- alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o di monopattini.

Le garanzie operano anche quando l'assicurato è proprietario, locatario, conducente:

- di qualsiasi veicolo, per la Tutela penale circolazione
- dei veicoli per cui è necessaria la patente assicurata o di categoria inferiore, per il Muoversi in libertà Platino.

VALORE PATENTE

La garanzia opera per la circolazione stradale, anche durante la vita privata, di veicoli condotti dai soggetti indicati nella scheda di polizza e per la guida dei quali è necessaria la patente assicurata o di categoria inferiore.

Le garanzie operano anche per:

- guida sotto l'influenza dell'alcool
- competizioni di mezzi non a motore o gare ACI di pura regolarità.

Per la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti/psicotrope, **le garanzie operano solo se l'assunzione avviene per prescrizione medica.**

Per l'irregolarità su cronotachigrafo o limitatore della velocità, **le garanzie operano solo se il ricorso è accolto in via definitiva. Per Valore Patente la garanzia opera solo se il ricorso è accolto perché la violazione non è stata commessa.**

I veicoli devono essere omologati, usati nel rispetto del documento di circolazione e coperti, se obbligatoria, da assicurazione.

Il conducente, alla data del sinistro, deve essere abilitato alla guida e avere il documento di guida valido o rinnovato entro 90 giorni.

GARANZIA FACOLTATIVA IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAL CONTRAENTE

Le garanzie operano per i sinistri relativi e inerenti gli immobili non direttamente utilizzati dal contraente **che si trovano nella Repubblica Italiana**

In ogni ambito è coperto il rischio cyber.

Art. 1.4 – GARANZIE LINEA CLASSIC

L'impugnazione di sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali opera solo per il contraente; le altre garanzie operano per tutti gli assicurati. **Le garanzie operano solo per le seguenti vertenze, con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.**



1. Difesa penale per delitti o contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al Pacchetto sicurezza compresa la difesa penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari alla attività assicurata.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- il reato si estingue per prescrizione.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- archiviazione
- sentenza di non luogo a procedere
- proscioglimento
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.

Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.

2. Restrizione della libertà personale all'estero:

- assistenza di un interprete per l'interrogatorio
- anticipo della cauzione penale; ARAG, se c'è garanzia di restituzione, anticipa le spese per la cauzione penale fino al limite indicato nella scheda di polizza.

3. Impugnazione di sanzioni amministrative e provvedimenti del Pacchetto sicurezza, compresa la difesa davanti il Garante per la protezione dei dati personali. Per i procedimenti tributari o fiscali e per le sanzioni di Ivass, Consob e Banca d'Italia, la garanzia opera con il limite indicato nella scheda di polizza.

4. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

5. Resistere alla richiesta danni di terzi per responsabilità extra contrattuale dell'assicurato. La garanzia opera, fino al limite indicato nella scheda di polizza, anche per resistere all'azione di rivalsa ex lege promossa dagli Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali nei confronti del contraente.

La garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese legali.

Opera invece subito se l'assicurazione di responsabilità civile:

- non copre il sinistro nel merito, perché non è oggetto di copertura, o perché è escluso, o perché il danno è inferiore alla franchigia
- paga l'intero massimale per risarcire il danno; in questo caso ARAG paga le spese successive
- non opera perché l'assicurato non è responsabile
- non esiste.

Quando la garanzia opera, ARAG copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile non interviene perché:

- il sinistro è stato denunciato oltre i termini di prescrizione
- copre il danno ma non paga le spese legali, ad esempio per violazione del patto di gestione lite o perché liquida il danno senza esaurire il massimale.

L'assicurato deve fornire il riscontro ricevuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

6. Redazione della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile o del fornitore del contraente. La garanzia non opera se il sinistro di responsabilità civile non è garantito perché denunciato oltre i termini di prescrizione, perché il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato ad esempio per mancata regolazione.

Sezione Eventi catastrofali

La Difesa penale opera per tutti gli assicurati, compresi quelli della garanzia facoltativa Manager se acquistata; le altre garanzie operano solo per il contraente. Le spese peritali sono garantite con il limite di € 5.000 per sinistro.

7. Difesa penale per delitti o contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al Pacchetto sicurezza compresa la difesa penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari alla attività assicurata.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- il reato si estingue per prescrizione.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:



- archiviazione
- sentenza di non luogo a procedere
- proscioglimento
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.

Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.

8. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

9. Ricorso al TAR contro il rifiuto della richiesta di:

- accedere a fondi pubblici per l'evento catastofale
- ottenere il titolo abilitativo edilizio per un immobile degradato dall'evento catastofale.

La garanzia opera se il ricorso è integralmente accolto.

Art. 1.5 – GARANZIE LINEA TOP (in aggiunta a quelle della Linea Classic)

La Difesa davanti la Corte dei Conti opera per tutti gli assicurati; le altre garanzie operano solo per il contraente.

Le garanzie operano solo per le seguenti vertenze, con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

1. Vertenze contrattuali con:

- fornitori
- prestatori di lavoro autonomo con Partita IVA
- prestatori di lavoro occasionale
- agenti, rappresentanti e mandatari del contraente.

2. Vertenze sugli immobili assicurati:

- vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo
- vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- impugnazione delle delibere assembleari condominiali.

Per le società immobiliari o le imprese con attività prevalente di gestione immobili le vertenze in materia di locazione operano solo per gli immobili direttamente utilizzati.

3. Vertenze contrattuali per contratti di appalto o subappalto commissionati dal contraente.

4. Difesa davanti la Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, compresa la fase precedente il processo ed il procedimento cautelare di sequestro. La garanzia opera se non è obbligato un soggetto terzo.

ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.

Se le spese sono liquidate in sentenza ARAG paga solo l'importo indicato dal giudice.

Sezione Eventi catastofali

Le garanzie operano solo per il contraente.

Le spese peritali sono garantite con il limite di € 5.000 per sinistro.

5. Vertenze contrattuali con compagnie assicurative dei rischi catastofali.

La garanzia opera quando la compagnia rifiuta la copertura di un sinistro senza contestare la quantificazione del danno.

La vertenza sulla quantificazione del danno è coperta solo se dopo la contestazione del rifiuto la compagnia conferma la copertura.

La garanzia non opera quando la compagnia non interviene perché:

- il danno è inferiore alla franchigia
- il sinistro è stato denunciato oltre i termini di prescrizione
- il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato ad esempio per mancata regolazione.

L'assicurato deve fornire ad ARAG il rifiuto di copertura del sinistro ricevuto dalla compagnia.

La garanzia opera con il limite indicato nella scheda di polizza.

6. Vertenze contrattuali con compagnie assicurative quando non sono concessi fondi pubblici o finanziamenti. La garanzia opera per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la polizza rischi catastofali.

7. Vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo degli immobili assicurati.

Art. 1.6 – GARANZIE LINEA PREMIUM

Le garanzie della Linea Premium sono le stesse della Linea Top, ma per ogni tipo di vertenza elencato:

- nelle vertenze contrattuali
- nelle vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente

- nelle vertenze contrattuali di appalto o subappalto
 - nella sezione eventi catastrofali
- le garanzie operano:

- per 2 sinistri in fase stragiudiziale
- e per 1 di questi anche per la successiva fase giudiziale.

Il numero di sinistri è quello avvenuto in ogni anno assicurativo.

Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

Per le garanzie facoltative i limiti della Linea Premium si applicano solo a Vertenze con i lavoratori dipendenti.

Art. 1.7 – OPZIONE DECIDI TU!

1. Compensi dell'avvocato nella fase giudiziale:

- **avvocato scelto dall'assicurato:** si applica uno scoperto del 20% delle spese legali, con un minimo di € 1.000 e un massimo di € 2.500
- **avvocato proposto da ARAG:** quando l'assicurato sceglie un avvocato suggerito da ARAG, non si applica lo scoperto ed il massimale e i limiti per sinistro aumentano del 50%.

Si applica il massimale per anno assicurativo, se previsto.

2. L'Opzione Decidi Tu! non opera per le garanzie facoltative:

- Tutela Penale Mondo
- Muoversi in libertà Platino, garanzie di perdite pecuniarie
- Valore Patente
- Exclusive.

Art. 1.8 – GARANZIE FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie facoltative, se acquistate, operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

RETROATTIVITA'

1. Le garanzie:

- difesa penale
- difesa davanti la Corte dei Conti,

operano per sinistri, atti, fatti o comportamenti, avvenuti prima dell'efficacia della copertura assicurativa **se conosciuti dall'assicurato dopo questa data. Gli anni di retroattività sono indicati nella scheda di polizza.**

2. La garanzia non opera per i sinistri coperti da un altro contratto ARAG e per quelli di circolazione stradale.

DENUNCIA SINISTRI POSTUMA

L'assicurato può denunciare il sinistro entro il termine indicato nella scheda di polizza.

Il termine decorre dalla cessazione:

- del contratto
- **oppure di altri successivi contratti ARAG se c'è continuità di copertura per lo stesso rischio.**

MANAGER

1. **Difesa penale per delitti o contravvenzioni**, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al Pacchetto sicurezza compresa la difesa penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari alla attività assicurata e dei beni personali dell'assicurato.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- il reato si estingue per prescrizione.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- archiviazione
- sentenza di non luogo a procedere
- proscioglimento
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.

Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese **fino al limite indicato nella scheda di polizza per la linea acquistata.**

2. Restrizione della libertà personale all'estero:

- assistenza di un interprete **per l'interrogatorio**



- anticipo della cauzione penale; ARAG, se c'è **garanzia di restituzione**, anticipa le spese per la cauzione penale **fino al limite indicato nella scheda di polizza per la linea acquistata**.

3. Resistere alla richiesta danni di terzi per responsabilità extracontrattuale dell'assicurato dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese legali.

4. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

5. Redazione della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile. La garanzia non opera se il sinistro di responsabilità civile non è garantito perché denunciato oltre i termini di prescrizione, perché il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato ad esempio per mancata regolazione.

6. Ricorso contro provvedimenti disciplinari dell'ordine professionale o altra associazione di categoria di appartenenza.

TUTELA PENALE MONDO

La Difesa penale è garantita con i limiti e nei territori indicati nella scheda di polizza.

TUTELA PENALE CIRCOLAZIONE

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente.

2. Richiesta di dissequestro in sede penale del veicolo, anche se rubato, sequestrato dopo un incidente.

3. Incidente all'estero con restrizione della libertà personale:

- assistenza di un interprete **per l'interrogatorio**
- anticipo della cauzione penale **se c'è garanzia di restituzione entro un mese.**

MUOVERSI IN LIBERTA' PLATINO

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

2. Difesa penale per delitti o contravvenzioni connessi ad incidente.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- il reato si estingue per prescrizione o per esito positivo della messa in prova dell'assicurato.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- archiviazione
- sentenza di non luogo a procedere
- proscioglimento
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.

Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza per la linea acquistata.

3. Richiesta di dissequestro in sede penale del veicolo, anche se rubato, sequestrato dopo un incidente.

4. Incidente all'estero con restrizione della libertà personale:

- assistenza di un interprete **per l'interrogatorio**
- anticipo della cauzione penale **se c'è garanzia di restituzione entro un mese.**

5. Ricorso per violazioni del codice della strada, se c'è incidente stradale, contro:

- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo.

Se non c'è incidente la garanzia opera solo se il ricorso è accolto, anche in parte.

6. Ricorso contro

- **il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida** per violazioni del codice della strada
- **l'irregolare variazione dei punti del documento di guida**, comunicata **dall'organo competente.**

7. Ricorso contro l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria già pagata.

8. Ricorso contro

- il pagamento di sanzioni amministrative
 - il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
 - la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo
- per:**
- **manca di assicurazione di responsabilità civile o dell'omologazione del veicolo**
 - **manca di rispetto del documento di circolazione.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

9. Ricorso del proprietario o locatario, se diverso dal conducente, contro

- il pagamento di sanzioni amministrative
 - il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
 - la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo
- per:**
- **furto del veicolo, furto o clonazione della targa**
 - **conducente non abilitato alla guida**
 - **conducente con documento di guida non valido o non rinnovato entro 90 giorni dal sinistro**
 - **conducente che ha assunto sostanze stupefacenti/psicotrope senza prescrizione medica.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

10. Ricorso contro l'inibizione alla guida:

- **in Italia, per il titolare di un documento di guida estero,**
- **all'estero, per il titolare di un documento di guida italiano.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

11. Vertenze contrattuali con valore in lite di almeno € 200 per:

- il trasporto degli assicurati su veicoli
- l'assicurazione Infortuni del conducente.

12. Difesa penale per contravvenzioni per violazioni del codice della strada se non c'è incidente.

GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE.

La garanzia opera per il rimborso delle seguenti spese **e solo per le patenti italiane.**

- **Rimborso autoscuola:** per partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- **Rimborso zero punti:** per l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti avvenuta per una violazione commessa dopo la stipula della polizza.

VALORE PATENTE – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1. Nel limite indicato nella scheda di polizza, ARAG paga l'indennità giornaliera al contraente per il pregiudizio economico che ha subito per:

- **ritiro, sospensione o revoca della patente di guida**
- **azzeramento dei punti della CQC**

dei soggetti assicurati.

La garanzia opera se:

- **gli assicurati operano per conto del contraente datore di lavoro**
- **e la guida del veicolo a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui sono adibiti.**

2. ARAG paga l'indennità giornaliera per:

- **ritiro o sospensione della patente di guida per i giorni indicati nel provvedimento o fino al giorno della restituzione anticipata**
- **revoca della patente di guida o contestazione di eccesso di velocità oltre i 60 Km/h per massimo 90 giorni**
- **azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento che aggiorna il punteggio e per massimo 90 giorni.**

Il limite indicato nella scheda di polizza opera anche quando la revoca della patente è successiva alla sospensione.

3. ARAG paga l'indennità giornaliera per violazione delle norme su cronotachigrafo o limitatore della velocità se il ricorso è accolto perché la violazione non è stata commessa.

4. ARAG paga l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca della patente di guida con una riduzione del:

- **30% per violazioni commesse da neopatentati nei 3 anni dal conseguimento della patente B**
- **50% per provvedimenti di interdizione alla guida emessi da uno stato estero.**



5. ARAG paga l'indennità giornaliera per inibizione alla guida di un assicurato con documento di guida estero, se il provvedimento è:

- dello stesso stato che ha rilasciato il documento
 - italiano e alla data della violazione l'assicurato risiede in Italia e non è scaduto il termine per convertire il documento.
- ARAG non paga se l'assicurato non ha convertito il documento di guida entro la scadenza.

Negli altri casi ARAG paga con una riduzione del 50%.

6. Quando esistono altri contratti che assicurano lo stesso rischio, ARAG paga l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca del documento di guida con il limite massimo della proporzione tra:

- la somma assicurata con questo contratto
- e la somma totale assicurata da tutti i contratti (liquidazione proporzionale).

La proporzione si applica al pregiudizio economico quantificato dal contraente alla stipula del contratto e che corrisponde:

- all'indennità giornaliera assicurata con ARAG se non ha dichiarato l'esistenza di altre polizze
- alla somma delle indennità giornaliere assicurate con ARAG e con le altre polizze dichiarate nella scheda di polizza.

RICORSO AL TAR PER GARE PUBBLICHE DI APPALTO

Vertenze davanti al TAR per mancata aggiudicazione o esclusione da gare pubbliche di appalto, con il massimale e il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicati sulla scheda di polizza.

VERTENZE CON I LAVORATORI DIPENDENTI (acquistabile con Linea Top o Premium)

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori somministrati (ex interinali), i percettori di borse di studio, i tirocinanti, gli stagisti e con i lavoratori socialmente utili.

IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAL CONTRAENTE (acquistabile con Linea Top o Premium)

Per il contraente proprietario di un immobile indicato nella scheda di polizza e da lui non direttamente utilizzato, operano:

- le garanzie della linea Top o Premium, escluse le vertenze di locazione
- e le seguenti garanzie nei confronti dell'inquilino locatario.

1. Richiesta di risarcimento danni all'immobile e al suo contenuto.

2. Azione di sfratto per morosità o per finita locazione, con l'eventuale recupero dei canoni arretrati. La garanzia opera con il limite indicato nella scheda di polizza.

3. Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione non pagati. Per ogni immobile assicurato, la garanzia opera:

- se i crediti si basano su titoli esecutivi, prove scritte o equiparate
- e per il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicato sulla scheda di polizza.

VERTENZE CON I CLIENTI (acquistabile con Linea Top o Premium) (*)

1. Vertenze contrattuali con i clienti come indicato nella scheda di polizza in relazione a:

- numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo
- fase stragiudiziale o anche giudiziale
- recupero crediti compreso o escluso
- estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito.

2. La fase giudiziale è garantita se il valore in lite è superiore a € 500.

3. Il recupero crediti opera:

- per le prestazioni di servizi e forniture di beni effettuate dal contraente dopo 3 mesi dalla data in cui il contratto è efficace
- se i crediti si fondano su titoli esecutivi o prova scritta o equiparata
- negli altri paesi dell'Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito, se i crediti non sono contestati.

4. La garanzia opera anche se esiste un contratto di responsabilità civile.

EXCLUSIVE (acquistabile con Linea Top o Premium)

Per le seguenti garanzie ARAG paga le spese con:

- lo scoperto del 20% con un minimo di € 2.500
- il massimale e il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicati nella scheda di polizza.

PROPRIETA' INTELLETTUALE

La garanzia opera per i sinistri relativi ed inerenti a:

- proprietà industriale
- diritto d'autore



- concorrenza sleale.

1. Difesa penale per delitti o contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al Pacchetto sicurezza compresa la difesa penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari alla attività assicurata.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- il reato si estingue per prescrizione.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- archiviazione
- sentenza di non luogo a procedere
- proscioglimento
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.

Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese **fino al limite indicato nella scheda di polizza per la linea acquistata.**

2. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità contrattuale e extracontrattuale di terzi.

La redazione di una diffida e la presentazione di un procedimento cautelare sono garantite anche se manca la richiesta danni.

3. Resistere alla richiesta danni per responsabilità contrattuale e extra contrattuale del contraente.

La garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese legali.

Opera invece subito se l'assicurazione di responsabilità civile:

- non copre il sinistro nel merito, perché non è oggetto di copertura, o perché è escluso, o perché il danno è inferiore alla franchigia
- paga l'intero massimale per risarcire il danno; in questo caso ARAG paga le spese successive
- non opera perché l'assicurato non è responsabile
- non esiste

Quando la garanzia opera, ARAG copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile non interviene perché:

- il sinistro è stato denunciato oltre i termini di prescrizione
- copre il danno ma non paga le spese legali, ad esempio per violazione del patto di gestione lite o perché liquida il danno senza esaurire il massimale.

L'assicurato deve fornire il riscontro ricevuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

La resistenza ad una diffida o ad un procedimento cautelare è garantita anche se la controparte non chiede un risarcimento danni.

La garanzia non opera per resistere all'opposizione alla registrazione o pubblicazione della proprietà intellettuale.

FRANCHISING

Vertenze relative al contratto di franchising se il contraente è franchisee/affiliato.

SEZIONE 2 – Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce:

i compensi

- stabiliti con patti di quota lite
- duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario

le spese

- di trasferta, compresa l'indennità
- sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'assicurato in sede penale
- derivanti da oneri fiscali e sanzioni pecuniarie
- ripetibili dalla controparte
- non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni
- 2) materia fiscale o amministrativa
- 3) tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive, attività del settore nucleare
- 4) danni nucleari o genetici causati dall'assicurato
- 5) stato di calamità naturale o di allarme
- 6) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust
- 7) compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente
- 8) fatti dolosi degli assicurati
- 9) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- 10) vertenze con clienti per prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
- 11) compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- 12) affitto d'azienda, contratti di leasing immobiliare
- 13) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- 14) vertenze con la mandante di un contratto di mandato o vertenze tra intermediari assicurativi
- 15) circolazione di veicoli, proprietà o guida di natanti da diporto, imbarcazioni, navi, aeromobili o veicoli su tracciato vincolato
- 16) attività svolta dal contraente di:
 - fabbricazione o commercio di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
 - trasporto con natanti da diporto, imbarcazioni, navi, aeromobili o veicoli su tracciato vincolato
 - produzione di mangimi per animali
 - attività mineraria
 - ricerca e produzione di farmaci, preparati farmaceutici, dispositivi medici, prodotti diagnostici e vaccini
 - organizzazioni politiche o religiose
- 17) attività svolta dal contraente inerente o connessa al trattamento o smaltimento dei rifiuti, con ATECO 38-39 o con queste attività nell'oggetto sociale
- 18) all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario, o all'attività di assistenza socio-sanitaria
- 19) fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa, o altre procedure concorsuali a carico del contraente
- 20) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi
- 21) attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori
- 22) vertenze con ARAG
- 23) adesione ad azioni di classe (class action)
- 24) difesa penale per abuso di minori.

Per le garanzie facoltative sono esclusi anche i sinistri conseguenti o relativi a:

Garanzie Facoltative Tutela penale circolazione, Muoversi in libertà Platino e Valore patente

- 25) condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- 26) partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove

Garanzia Facoltativa Valore patente

- 27) violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli
- 28) quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool.

Garanzia Facoltativa Immobili non direttamente utilizzati dal contraente
29) vertenze tra comproprietari.

Per Valore Patente. Esempi di violazioni amministrative non direttamente connesse alla circolazione dei veicoli e quindi escluse dalla copertura (Titolo IV del Codice della Strada):

- decorrenza di termini di validità della patente o della CQC
- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in patente italiana
- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea
- revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

⚠ SEZIONE 3 – Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – LINEA PREMIUM

Con l'acquisto della Linea Premium, per ogni tipo di vertenza della Linea Top elencato:

- nelle vertenze contrattuali
- nelle vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente
- nelle vertenze contrattuali di appalto o subappalto
- nella sezione eventi catastrofali

le garanzie operano:

- per 2 sinistri in fase stragiudiziale
- e per 1 di questi anche per la successiva fase giudiziale.

Il numero di sinistri è quello avvenuto in ogni anno assicurativo.

Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

Per le garanzie facoltative i limiti della Linea Premium si applicano solo a Vertenze con i lavoratori dipendenti.

Esempio di applicazione della linea Premium con la garanzia facoltativa Vertenze con i lavoratori dipendenti

Il contraente denuncia ad ARAG i seguenti sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo:

- Vertenza con fornitore X: la garanzia opera per gestire il sinistro in fase stragiudiziale e giudiziale.
- Vertenza con fornitore Y: la garanzia opera per la sola fase stragiudiziale. Il costo dell'eventuale giudizio non rientra in garanzia.
- Vertenza con lavoratore A: la garanzia opera per gestire il sinistro (che si chiude in fase stragiudiziale).
- Vertenza con lavoratore B: la garanzia opera per gestire il sinistro anche in fase giudiziale.
- Vertenza con lavoratore C: la garanzia non opera perché sono già stati denunciati altri due sinistri per la stessa garanzia.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – SCOPERTO E AUMENTO DEL MASSIMALE PER L'OPZIONE DECIDI TU!

1. Compensi dell'avvocato nella fase giudiziale:

- **avvocato scelto dall'assicurato:** si applica uno scoperto del 20% delle spese legali, con un minimo di € 1.000 e un massimo di € 2.500
- **avvocato proposto da ARAG:** quando l'assicurato sceglie un avvocato suggerito da ARAG, non si applica lo scoperto ed il massimale e i limiti per sinistro aumentano del 50%.

2. L'Opzione Decidi Tu! non opera per le garanzie facoltative:

- Tutela Penale Mondo
- Muoversi in libertà Platino, garanzie di perdite pecuniarie
- Valore Patente
- Esclusive.

Esempio di Opzione Decidi Tu!

L'assicurato può scegliere di incaricare in alternativa:

- il suo avvocato: si applica lo scoperto del 20% sulle spese legali della fase giudiziale.

L'assicurato in giudizio deve pagare € 5.000 per il perito e € 7.000 per l'avvocato.

ARAG paga € 5.000 per il perito e € 5.600 (€ 7.000 - 20% di scoperto) per l'avvocato; non è in garanzia la differenza di € 1.400.

- l'avvocato proposto da ARAG: non si applica lo scoperto e il massimale aumenta del 50%.

Il massimale di € 30.000, indicato nella scheda di polizza, per questo sinistro diventa di € 45.000.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.3 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

1. Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali, senza considerare quanto ognuno ha pagato.
2. Il massimale residuo alla definizione del sinistro è diviso in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parziale rimborso delle spese sostenute.

Art. 3.4 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

Il sinistro deve avere un valore di almeno:

- € 200 per le Vertenze contrattuali per il trasporto degli assicurati su veicoli e per l'assicurazione Infortuni del conducente
- € 500 per le Vertenze con i clienti in fase giudiziale.

Esempi di applicazione del valore minimo della vertenza

L'assicurato ha una vertenza con il tassista del valore di € 100; la garanzia non opera perché il valore in lite è inferiore a € 200.

L'assicurata vuole recuperare da un cliente un credito di € 300; la garanzia opera solo per la fase stragiudiziale perché il valore in lite è inferiore a € 500.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.5 – NUMERO DI SINISTRI PER ANNO ASSICURATIVO

Queste garanzie facoltative operano per il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicato sulla scheda di polizza:

- Ricorso al TAR e gare pubbliche d'appalto
- Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione della garanzia facoltativa Immobili non direttamente utilizzati dal contraente
- Vertenze con i clienti
- Exclusive.

Esempio di pagamento delle spese per la Exclusive (1 sinistro per anno assicurato, scoperto 20% con minimo € 2.500)

Nello stesso anno avvengono due sinistri. Il contraente paga spese legali e peritali di:

- € 10.000 per il primo sinistro relativo ad un brevetto
- € 8.000 per il secondo sinistro relativo ad un contratto di franchising.

Sul primo sinistro di € 10.000 si applica lo scoperto del 20% (€ 2.000) con un minimo di € 2.500. ARAG paga € 7.500.

ARAG non paga il secondo sinistro perché avvenuto nello stesso anno.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.6 – LIMITI DELLA GARANZIA FACOLTATIVA DI PERDITE PECUNIARIE VALORE PATENTE

1. ARAG paga l'indennità giornaliera per:

- ritiro o sospensione della patente di guida per i giorni indicati nel provvedimento o fino al giorno della restituzione anticipata
- revoca della patente di guida o contestazione di eccesso di velocità oltre i 60 Km/h per massimo 90 giorni
- azzeramento dei punti della CQC fino alla data del provvedimento che aggiorna il punteggio e per massimo 90 giorni.

Il limite indicato nella scheda di polizza opera anche quando la revoca della patente è successiva alla sospensione.

2. ARAG paga l'indennità giornaliera per violazione delle norme su cronotachigrafo o limitatore della velocità se il ricorso è accolto perché la violazione non è stata commessa.

3. ARAG paga l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca della patente di guida con una riduzione del:

- 30% per violazioni commesse da neopatentati nei 3 anni dal conseguimento della patente B
- 50% per provvedimenti di interdizione alla guida emessi da uno stato estero.

4. ARAG paga l'indennità giornaliera per inibizione alla guida di un assicurato con documento di guida estero, se il provvedimento è:

- dello stesso stato che ha rilasciato il documento
 - italiano e alla data della violazione l'assicurato risiede in Italia e non è scaduto il termine per convertire il documento.
- ARAG non paga se l'assicurato non ha convertito il documento di guida entro la scadenza.

Negli altri casi ARAG paga con una riduzione del 50%.

5. Quando esistono altri contratti che assicurano lo stesso rischio, ARAG paga l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca del documento di guida con il limite massimo della proporzione tra:

- la somma assicurata con questo contratto
- e la somma totale assicurata da tutti i contratti (liquidazione proporzionale).

La proporzione si applica al pregiudizio economico quantificato dal contraente alla stipula del contratto e che corrisponde:

- all'indennità giornaliera assicurata con ARAG se non ha dichiarato l'esistenza di altre polizze
- alla somma delle indennità giornaliere assicurate con ARAG e con le altre polizze dichiarate nella scheda di polizza.

Esempi di pagamento per revoca della patente (massimo 90 giorni) in una polizza con 180 giorni di indennità giornaliera

ARAG paga per la revoca immediata 90 giorni.

Se la revoca è successiva ad una sospensione, ARAG paga per la revoca:

- 90 giorni, se la sospensione è fino a 90 giorni.
Esempio, 30 per la sospensione e 90 per la revoca, totale 120 giorni
- meno di 90 giorni, se la sospensione è superiore a 90.
Esempio, 120 per la sospensione e solo 60 per la revoca, totale 180 giorni.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.7 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile ha gestito la lite per conto dell'assicurato, le garanzie operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 – Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario competente.

GARANZIE LINEE CLASSIC, TOP E PREMIUM	DOVE OPERANO
Sezione Eventi catastrofali	Repubblica Italiana
Tutte le altre garanzie	Europa Stati del bacino del Mediterraneo
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori per l'utilizzo del web e social e media network opera per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in Europa o negli Stati del bacino del Mediterraneo.	

GARANZIE FACOLTATIVE	DOVE OPERANO
<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Vertenze con i lavoratori dipendenti • Exclusive 	Europa Stati del bacino del Mediterraneo
<ul style="list-style-type: none"> • Tutela penale mondo 	Come indicato nella scheda di polizza
<ul style="list-style-type: none"> • Tutela penale Circolazione • Muoversi in libertà Platino: garanzie di Tutela legale 	Mondo
<ul style="list-style-type: none"> • Muoversi in libertà Platino: rimborso autoscuola e zero punti 	Repubblica Italiana
<ul style="list-style-type: none"> • Valore Patente 	Europa
<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto • Immobili non direttamente utilizzati dal contraente • Vertenze con i clienti 	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
<ul style="list-style-type: none"> • Vertenze con i clienti con estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito 	Unione Europea Svizzera Regno Unito Città del Vaticano Repubblica di San Marino



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza
- rispettare il termine di prescrizione di legge
- fornire tutti gli elementi, le prove e i documenti del sinistro
- comunicare se ci sono altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e fornirli se richiesto.

In caso contrario, ARAG non è responsabile per ritardi nella gestione del sinistro, prescrizioni o decadenze dei diritti dell'assicurato.

2. L'assicurato deve comunque denunciare il sinistro entro 24 mesi dalla cessazione del contratto o di altri successivi contratti ARAG con continuità di copertura per lo stesso rischio.

Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato che denuncia un sinistro ad ARAG invia:

- una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia
- i dati della controparte
- eventuali documenti a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Rimborso autoscuola

L'assicurato che denuncia un sinistro ad ARAG invia:

- la cronologia delle decurtazioni scaricata online dal Portale dell'automobilista del Ministero dei Trasporti.
- copia dell'attestato di frequenza del corso autoscuola
- copia della fattura rilasciata dall'autoscuola

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Indennità giornaliera

L'assicurato che denuncia un sinistro ad ARAG invia:

- copia del Verbale di infrazione o di ritiro della patente
- copia dell'Ordinanza del Prefetto (o del Commissario del Governo nelle Regioni a Statuto Speciale) da cui risulta la durata della sospensione della patente.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Quando riceve la denuncia di sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa. **Se le ragioni dell'assicurato sono fondate**, ARAG si attiva per risolvere la vertenza in fase stragiudiziale con l'accordo tra le parti, tramite personale interno qualificato o indicando all'assicurato l'avvocato a cui rivolgersi.

2. **Prima di confermare la copertura assicurativa per la fase giudiziale ed eventuali impugnazioni, ARAG valuta le prove e le argomentazioni che l'assicurato deve fornire.** La valutazione non è necessaria per la difesa penale.

3. L'assicurato sceglie l'avvocato per la fase giudiziale. **ARAG indica l'avvocato domiciliatario quando è necessaria la domiciliazione.**

4. L'assicurato incarica l'avvocato e il perito, che operano nel suo interesse, anche per la fase stragiudiziale. **ARAG non è responsabile del loro operato.**

5. ARAG paga le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per il perito **solo se prima ne ha confermato la copertura assicurativa.**

6. In esecuzione del contratto di assicurazione e dopo aver valutato la congruità dell'importo richiesto, ARAG può in alternativa:

- pagare il professionista, senza obblighi diretti nei suoi confronti
- rimborsare l'assicurato che fornisce prova del pagamento al professionista.

7. **Per i sinistri avvenuti fuori dall'Europa e dal bacino del Mediterraneo, ARAG paga solo con rimborso all'assicurato.**

8. **ARAG non paga persone fisiche o giuridiche:**

- sottoposte a sanzioni internazionali
- residenti o con sede legale in paesi sottoposti a sanzioni internazionali.

9. ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando ha ricevuto i documenti necessari per definire l'importo dovuto.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZEROPUNTI

1. L'assicurato chiede ad ARAG il **Rimborso autoscuola o zero punti** con l'invio di:

- copia del verbale di decurtazione del punteggio
- cronologia del punteggio e delle decurtazioni scaricata online dal Portale dell'automobilista del Ministero dei Trasporti.

2. ARAG verifica la copertura assicurativa e rimborsa le spese sostenute **quando riceve prova di frequenza e pagamento all'autoscuola.**

Art. 5.4 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE VALORE PATENTE

1. Il contraente chiede ad ARAG il pagamento dell'indennità giornaliera con l'invio della:

- copia del provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del documento di guida,
- copia del verbale o timbro di restituzione del documento di guida. Per l'azzeramento del punteggio della CQC, deve inviare copia dei documenti che dimostrano l'attribuzione del nuovo punteggio,
- dichiarazione che l'assicurato guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta per suo conto.

2. ARAG paga l'indennità giornaliera dopo aver verificato la copertura assicurativa e l'idoneità dei documenti.

3. ARAG non paga se viene a conoscenza dell'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca dei documenti di guida nei cinque anni precedenti alla stipula della polizza non dichiarati dal contraente nella scheda di polizza.

Art. 5.5 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DA ARAG

L'assicurato deve restituire subito le somme anticipate da ARAG:

- se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia;
- per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile che ha contestato il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro dopo il termine di prescrizione
- per la difesa avanti la Corte dei Conti se sono accertati nei suoi confronti con sentenza definitiva elementi di responsabilità per dolo.

Art. 5.6 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono in alternativa:

- incaricare un arbitro, di cui dividono a metà la spesa; se non c'è accordo sulla nomina l'arbitro è scelto dal presidente del tribunale competente
- rivolgersi al giudice se è fallita la mediazione o altro sistema di risoluzione alternativo della controversia se previsto.

2. In caso di conflitto di interessi con ARAG, l'assicurato può scegliere il proprio avvocato.

3. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sull'interpretazione del contratto di assicurazione in tedesco, vale il testo in italiano.

Art. 5.7 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. Il contraente deve comunicare:

- in modo completo e veritiero le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di ARAG
- se trasferisce la sede legale
- se è dichiarato interdetto o inabilitato.

2. Dopo la denuncia del sinistro l'assicurato deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se non sono cambiate:

- per consentire ad ARAG di gestire il sinistro
- e per interrompere la prescrizione prevista dalla legge che decorre dall'ultima comunicazione con ARAG.

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio è annuale e il contraente deve pagarlo:
 - alla stipula e al rinnovo del contratto, anche con rate infrannuali
 - ad ARAG o all'intermediario incaricato
 - con i mezzi previsti dalla legge.
2. Alla scadenza delle rate successive alla prima, le garanzie operano nel periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. **Se il contraente:**
 - **paga entro tale periodo, le garanzie operano con continuità**
 - **paga successivamente, le garanzie sono sospese dalla fine del periodo di tolleranza fino alle ore 24 del giorno di pagamento e la scadenza della polizza non cambia**
 - **non paga, le garanzie non operano dalla fine del periodo di tolleranza e il contratto si risolve di diritto alla prima scadenza annuale successiva; ARAG può comunque agire per ricevere il pagamento dei premi.**

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI, DEI LIMITI E DELL'INDENNITA' GIORNALIERA

1. Se il contratto è indicizzato, ARAG adegua il premio, i massimali, i limiti e l'indennità giornaliera all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o al suo equivalente.
2. Ogni anno l'indice di settembre dell'anno precedente è il riferimento per l'emissione delle polizze e per l'adeguamento di quelle già emesse.
3. Se l'indice è diverso da quello di emissione del contratto, l'adeguamento in proporzione decorre dalla scadenza della rata annuale.
4. **Il contraente o ARAG possono rinunciare all'adeguamento degli importi se superano il doppio di quelli iniziali. In questo caso gli importi rimangono quelli dell'ultimo adeguamento.**
5. **ARAG calcola il massimale, i limiti e l'indennità giornaliera sulla base della data di avvenimento del sinistro.**
6. Se l'indice non è pubblicato o è pubblicato in ritardo, l'adeguamento si basa sulle variazioni dei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
7. Il contraente può rinunciare ad indicizzare il contratto all'emissione o se lo sostituisce.

Art. 6.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

1. ARAG calcola il premio annuo lordo di polizza sull'elemento di rischio variabile che corrisponde al:
 - a) numero degli addetti per il settore Commercio, Servizi, Artigianato e Industria,
 - b) fatturato annuo lordo per il settore Edilizia
 - c) numero dei posti letto per il settore Alberghi e Villaggi turisticio altro elemento di rischio variabile indicato nella scheda di polizza.
 2. Per ogni periodo assicurativo il contraente paga il premio:
 - in una parte fissa e provvisoria, alla stipula del contratto e ad ogni rinnovo, come premio minimo dovuto ad ARAG. La parte fissa è calcolata su almeno l'80% del valore dell'elemento di rischio variabile;
 - a saldo, con la regolazione del premio, sulla base del 100% dell'elemento di rischio variabile alla fine del periodo assicurativo.
 3. Il premio pagato alla stipula del contratto è un premio minimo. **Se con la regolazione si calcola un premio annuo lordo minore, ARAG non restituisce nulla al contraente.**
 4. Per il calcolo del premio a saldo, il contraente deve comunicare ad ARAG:
 - il numero degli addetti o dei posti letto entro 30 giorni
 - il fatturato annuo lordo o altro elemento di rischio variabile indicato nella scheda di polizza entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo
- Il contraente deve pagare il premio a saldo entro 30 giorni da quando ARAG lo comunica.
5. Se il contraente non rispetta questi termini, ARAG, fino alle ore 24 del giorno del pagamento, non valuta o liquida i sinistri avvenuti nel periodo oggetto di regolazione e denunciati oltre la scadenza prevista per la comunicazione dell'elemento di rischio variabile.
 6. Per aggiornare la parte fissa del premio annuo lordo di polizza è necessario sostituire il contratto.

SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:
 - indicato nella scheda di polizza, **se il premio è stato pagato entro tale data**
 - del pagamento, **se il premio è stato pagato successivamente.**

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.

- Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e **si rinnova di un anno se, 30 giorni prima della scadenza, non è inviata disdetta con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.**

Art. 7.2 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

- ARAG paga le spese per i sinistri avvenuti:
 - da quando la copertura assicurativa è efficace per il danno o presunto danno extracontrattuale, la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative, le vertenze delle garanzie facoltative Tutela Penale circolazione e Muoversi in libertà Platino. **In materia di Pacchetto sicurezza, le garanzie operano fino a 24 mesi dopo la cessazione dell'attività dell'assicurato presso il contraente.**
 - dopo 3 mesi di carenza per la richiesta di risarcimento danni della garanzia facoltativa Exclusive e per tutti gli altri casi.**
- Le garanzie, previste anche in una precedente polizza con continuità di copertura sullo stesso rischio, operano:
 - senza carenza **se la precedente polizza ha durata almeno uguale alla carenza stessa**
 - e per i sinistri che il precedente assicuratore ha rifiutato **solo perché denunciati dopo il termine massimo dalla cessazione del contratto.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

- Il sinistro avviene quando si verifica l'evento dannoso da cui deriva la vertenza. In base alla natura della vertenza, l'evento dannoso è:
 - il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
 - la violazione o presunta violazione del contratto
 - la violazione o presunta violazione della legge
 - il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni del Pacchetto sicurezza, **esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose**
 - il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative
 - la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della legge che ha originato un danno erariale
 - la prima contestazione della richiesta di usucapione
 - la violazione che comporta la decurtazione o l'azzeramento dei punti per i rimborsi del Muoversi in libertà Platino.
- Se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti.**

<i>Esempi di avvenimento del sinistro per le seguenti vertenze:</i>	<i>Il sinistro avviene quando...</i>
Violazione della norma di legge: <i>l'assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato commesso a febbraio dell'anno precedente</i>	<i>è stato commesso il reato (febbraio dell'anno precedente)</i>
Danno extracontrattuale subito: <i>l'immobile del contraente subisce un'infiltrazione di acqua a causa di lavori sull'immobile confinante</i>	<i>è comparsa la macchia di umidità</i>
Violazione di contratto: <i>il contraente acquista un nuovo sistema di allarme che dopo qualche mese non funziona correttamente</i>	<i>Il sistema di allarme è stato acquistato</i>
Violazione del contratto di lavoro: <i>un dipendente contesta al contraente il mancato aumento di stipendio dopo aver cambiato ruolo con maggiori responsabilità</i>	<i>Il dipendente ha cambiato ruolo</i>
Rimborso autoscuola: <i>l'assicurato frequenta un corso autoscuola per recuperare i punti decurtati dalla propria patente a seguito di una violazione del Codice della Strada</i>	<i>è stata commessa la violazione del Codice della Strada.</i>
Indennità giornaliera: <i>al dipendente assicurato è sospesa la patente a seguito di una violazione del Codice della Strada</i>	<i>è stata commessa la violazione del Codice della Strada</i>

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale



ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si risolve di diritto dalla data di efficacia del provvedimento che dichiara il contraente inabilitato o interdetto.
2. La sede legale del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. Se viene spostata all'estero il contratto si risolve di diritto dal giorno del trasferimento.
3. Se il contraente non comunica tempestivamente ad ARAG lo spostamento all'estero, deve rimborsare le spese pagate per i sinistri avvenuti dopo il trasferimento.
4. Se il contratto si risolve ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, **senza le imposte**.



SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto **con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO PER SINISTRO

1. Il contraente o ARAG possono recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti. Il recesso ha effetto 15 giorni dopo il ricevimento della comunicazione.**
2. ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, **senza le imposte**.

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.



Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... omissis ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.



La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con le polizze di Tutela Legale ARAG Impresa

	<p>ARAGTel! il numero verde 800.508.008 per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura.</p> <p>Il servizio di consulenza è attivabile anche in caso di eventi catastrofali per ottenere supporto legale gratuito riguardo all'emergenza. Ad esempio, potrai ricevere risposte sul diritto a eventuali indennizzi assicurativi, sulla fondatezza di eventuali rifiuti di copertura da parte delle compagnie assicurative e sulle sovvenzioni e i sussidi statali disponibili e le modalità per richiederli.</p> <p>➔ Attivabile anche scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it o compilando l'apposito modulo nell'Area Clienti</p>
	<p>Document Check, il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti e scritture private, diffide e monitorie relative alle materie oggetto di copertura.</p> <p>➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it o compilando l'apposito modulo nell'Area Clienti</p>
	<p>Archivio Documenti, modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online.</p> <p>➔ Accedi all'Area Clienti e trova il modello di cui hai bisogno</p>
	<p>Guide Legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti, quali la circolazione, la vita privata, il lavoro, i viaggi e il web.</p> <p>➔ Accedi all'Area Clienti e scarica la guida di cui hai bisogno</p>
	<p>Gestione di una vertenza precontrattuale. Se hai sottoscritto anche la garanzia facoltativa "vertenze con i clienti", ARAG ti offre come <i>bonus di benvenuto</i> la gestione stragiudiziale del recupero di un credito maturato da non più di 6 mesi dalla data di stipula della polizza, nei confronti di un debitore con sede o residenza in Italia.</p> <p>➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it</p>
	<p>Flight Claim, per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo.</p> <p>➔ Accedi all'Area Clienti per utilizzare il servizio</p>
	<p>Check Multa, per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada.</p> <p>➔ Accedi all'Area Clienti per utilizzare il servizio</p>
	<p>ESG: una consulenza specifica tramite il servizio ARAGTel e una serie di guide legali relative alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance)</p>

Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.



E per tutti su www.arag.it



Chatbot, l'assistente virtuale ARAG che h24 ti guida in caso di denuncia di un sinistro e ti risponde a domande su tematiche quali: circolazione stradale, viaggi, lavoro, rischi cyber.



Notizie ed approfondimenti giuridici, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali